

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, in un solo lotto funzionale per l'affidamento di un appalto avente ad oggetto il "Servizio di raccolta, elaborazione e diffusione del segnale televisivo originato dalle riprese delle corse negli ippodromi italiani e stranieri e servizi annessi - OUESITI

CHIARIMENTI

ai quesiti pervenuti fino alla data del 27 febbraio 2020 da n. 162 a n. 167

162) Comunicazione del RUP

In data 26 febbraio 2020 il bando di gara pubblicato sul sito dell'ANAC-Area SIMOG è stato rettificato, introducendo la data di scadenza delle offerte (10 marzo 2020, ore 14.00) e inserendo alcuni requisiti aggiuntivi. Al riguardo si specifica quanto segue:

- a) Il contributo degli operatori economici (0.E.) assomma a € 500,00 (cinquecento); esso va pagato entro le ore 14.00 del 10 marzo 2020;
- b) I requisiti aggiuntivi prevedono adesso l'avvalimento; per cui la richiesta di PassOE dovrebbe andare a buon fine; qualora ciò non accada, si consiglia di utilizzare la procedura consigliata dall'ANAC, come riportata nella FAQ 114;
- c) Eventuali atti, contratti o documenti sottoscritti indicando il precedente CIG precedente a quello attuale, rettificato in data 6 febbraio 2020 saranno ritenuti validi; allo stesso modo, il PassOE ottenuto con la procedura di cui alla precedente lettera b) sarà ritenuto valido ai fini dell'ammissione alla gara.

DOMANDA

163) Atteso che quanto contenuto nel bando di gara al punto III.1.3), lettera a), quale requisito di capacità professionale e tecnica, il possesso di un "(...) fatturato specifico minimo, inteso come fatturato medio realizzato negli ultimi tre esercizi, al netto dell'IVA, pari ad almeno ¼ dell'importo annuale a base d'asta, IVA esclusa ovvero non inferiore a 2 291 250,00 EUR; con la dimostrazione di aver svolto, nei 3 esercizi precedenti la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del presente bando, almeno un incarico per servizi di trasmissione, elaborazione e diffusione di segnali televisivi e/o telematici (...)" è DIFFORME da quanto indicato nel disciplinare di gara a pagina 12 art. 5.3. "(...) quale fatturato proveniente da servizi di programmazione, produzione e trasmissioni televisive, elaborazione e diffusione di segnali televisivi e/o telematici resi a enti pubblici o privati. (...)" si chiede di chiarire quale sia la corretta dicitura e da dove debba provenire il cd. fatturato specifico minimo.

RISPOSTA

Si conferma che la corretta dicitura è quella espressa nel disciplinare di gara pubblicato sul sito, ovvero

⇒ un **fatturato specifico minimo** (punto III.1.3 del Bando di gara), inteso come fatturato medio realizzato negli ultimi tre esercizi, al netto dell'IVA, pari ad almeno ¼ dell'importo annuale a base d'asta, IVA esclusa ovvero non inferiore a € 2.291.250,00, quale fatturato proveniente da servizi di programmazione, produzione e trasmissioni televisive, elaborazione e diffusione di segnali televisivi e/o telematici resi a enti pubblici o privati. Per *fatturato specifico minimo* si intende la media del *predetto fatturato* negli ultimi 3 esercizi finanziari, I.V.A. esclusa, i cui bilanci siano stati approvati e depositati al momento di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, (avvenuta il 20 dicembre 2019.)

DOMANDA

164) Si chiede di confermare che il fatturato specifico minimo in quanto requisito di capacità tecnica e/o professionale possa essere oggetto di avvalimento, ed in caso di positiva risposta se la società ausiliaria debba allegare al contratto di avvalimento la comprova del fatturato (copia conforme delle fatture ed invio delle istanze di conferma ai clienti per i quali è stata eseguita la prestazione) o tali comprove saranno oggetto di richiesta in sede di aggiudicazione;

RISPOSTA

Si conferma che il fatturato specifico minimo in quanto requisito di capacità tecnica e/o professionale può essere oggetto di avvalimento.

In sede di gara non è necessario allegare la comprova, che potranno essere oggetto di richieste in caso di aggiudicazione.

DOMANDA

165) Si chiede di confermare che nel contratto di avvalimento tecnico/professionale non sia necessario indicare le risorse (personale lavorativo) che la ausiliaria presta alla

ausiliata specificandone i nominativi, ma sia solo sufficiente individuare le tipologie professionali.

RISPOSTA

Si precisa che nel contratto di avvalimento tecnico/professionale è necessario indicare le risorse tecniche, organizzative e professionali che la ausiliaria presta alla ausiliata; non è necessario indicare i nominativi delle risorse professionali.

DOMANDA

166) Si chiede di chiarire di quante telecamere debba essere provvisto ogni studio di riprese televisivo, atteso la discrasia tra capitolato tecnico pagina 35 (due telecamere) e pagina 58 (4 telecamere).

RISPOSTA

Vedasi FAQ n 46 e n 49

DOMANDA

167) Il paragrafo 3 del Disciplinare di gara contempla il "*Prospetto 1 – Oggetto dell'appalto*", il quale prevede la distinzione del tipo di prestazioni da eseguire in principale e secondaria/complementare:

80%	Principale
20%	Secondaria e complementare
	20%

Il Prospetto in questione, dunque, prevede che le attività che costituiscono la prestazione principale rappresentano l'80% del valore totale dell'appalto.

Il Prospetto in questione, inoltre, prevede che le attività che costituiscono la prestazione secondaria e complementare rappresentano il 20% del valore totale dell'appalto.

Si chiede, dunque, di chiarire se la prestazione principale (pari all'80% del valore totale dell'appalto) debba essere eseguita unicamente dalla mandataria ovvero se essa possa essere eseguita in misura maggioritaria dalla mandataria (per una quota superiore al 50%) ed in misura minoritaria da una delle mandanti (per una quota inferiore al 50%).

RISPOSTA

I dati dell'80% per la prestazione principale e del 20% per la prestazione secondaria sono stime della stazione appaltante che non sono vincolanti per il concorrente e per la suddivisione dei compiti, stante la facoltà del medesimo concorrente di fornire soluzioni tecniche innovative che possono influire significativamente sulla ripartizione dei costi.

La domanda inoltrata non specifica se il concorrente prefigura un eventuale RTI orizzontale o verticale. Ciò premesso, il valore della prestazione principale effettuata dal mandatario non deve necessariamente coincidere con il valore dell'80%

